

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 13/T.F.N. – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE** (Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 17 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 128 DELLA SOCIETA' FC BARI 1908 SRL CONTRO LA SOCIETA' ASD ANDRIA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 489 (GUGLIELMI DANIELE) PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società FC BARI 1908 e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina restituirsi la tassa.

- 2. RECLAMO N. 123 DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SHIBA HENRY, PUBBLICATA NEL C.U. 144 LND DEL 13 GENNAIO 2015.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società Ginnastica e Calcio Sora e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. Ai sensi dell'art. 30, comma 36, C.G.S., rimette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.  
Ordina restituirsi la tassa.

- 3. RECLAMO N. 120 DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE AGOSTINI LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 144 LND DEL 13 GENNAIO 2015.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Ginnastica e Calcio Sora e conferma per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. Liquidando le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., in euro 700,00 oltre accessori in favore del calciatore ponendole a carico della società reclamante.  
Ordina incamerarsi la tassa.

- 4. RECLAMO N. 127 DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI**

**ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIUSTI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 150 LND DEL 26 GENNAIO 2015.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 5. RECLAMO N. 122 DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MUCCIARELLI MAURO, PUBBLICATA NEL C.U. 144 LND DEL 13 GENNAIO 2015.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 6. RECLAMO N. 121 DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASIMIRRI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 144 LND DEL 13 GENNAIO 2015.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Ginnastica e Calcio Sora e conferma per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. Liquidando le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., in euro 700,00 oltre accessori in favore del calciatore ponendole a carico della società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 7. RECLAMO N. 124 DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TIRELLI FABRIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 144 LND DEL 13 GENNAIO 2015.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Ginnastica e Calcio Sora e conferma per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. Liquidando le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., in euro 700,00 oltre accessori in favore del calciatore ponendole a carico della società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

IL VICE PRESIDENTE  
Roberto Borgogno

Publicato in Roma il 21 aprile 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Carlo Tavecchio